

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO  
SAGGI

---

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA  
STUDI IN RICORDO  
DI  
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

*LED* Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: [www.lededizioni.com](http://www.lededizioni.com)

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

---

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano  
e-mail [autorizzazioni@clearedi.org](mailto:autorizzazioni@clearedi.org) - sito web [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org)

---

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

## Sommario

<i>Iole Fargnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Doverè</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano ' <i>De Armeniorum successione</i> ' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenui e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

**Pierangelo Buongiorno**

*Università degli Studi di Macerata*

## **Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato**

1. La problematica nozione di *falsum* – 2. La *lex Cornelia testamentaria nummaria* – 3. Dalla *lex Cornelia* al *senatus consultum Libonianum* – 4. Successivi interventi di età giulio-claudia – 5. Un bilancio.

1. I *terribiles libri*<sup>1</sup>, in cui pure un titolo era dedicato alla materia (il titolo D. 48.10, la cui rubrica recita: *De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano*), non contengono alcuna precisa definizione della nozione di *falsum*. Sicché si potrebbe provocatoriamente affermare che nel tentativo di enunciare cosa fosse il *falsum* per i Romani, i frammenti dei giuristi – che conosciamo per la più ampia parte attraverso l'imbuto del Digesto giustiniano – siano di quasi nessuna utilità.

Sfugge in minima parte a questa considerazione soltanto un testo postclassico di derivazione paolina, *Paul. Sent.* 5.25.3, ripreso anche in *Coll.* 8.6.1<sup>2</sup>:

*Falsum est quidquid in veritate non est, sed pro vero adseveratur.*

Falso è quanto non corrisponda al vero, ma sia considerato tale. Definizione laconica, poco più che un principio di portata generale, che non risolve in alcun modo il problema dell'estensione delle fattispecie a cui il principio stesso sarebbe stato applicabile.

---

<sup>1</sup>) La definizione è giustiniana, nella *Const. Tanta* 8a (= C. 1.17.2.8a). Sulla loro costruzione vd. fra gli altri A.M. GIOMARO, *Il Codex repetitae praelectionis*, Roma, 2001, p. 235 ss., ove bibliografia. Sui singoli titoli che li compongono vd. anche, *ad locum*, A. SOUBIE, *Recherches sur les origines des rubriques du Digeste*, Tarbes, 1960.

<sup>2</sup>) Sul rapporto fra l'opera di Giulio Paolo e le *Pauli Sententiae* vd. ora I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, ma su cui anche la recensione di D. LIEBS, in *ZSS*, 136, 2019, p. 465 ss. Sui problemi inerenti alla costituzione e alla tradizione del testo della *Collatio* vd. invece in generale E. VOLTERRA, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (1930), ora in *Scritti giuridici, IV. Le fonti*, Napoli, 1993, part. p. 41 ss.

Anche in epoca più tarda la nozione di *falsum* non sarà infatti declinata in senso assoluto e astratto ma sempre definita *e contrario*: quanto non sia ricompreso nella verità, pur essendo affermato come vero (vd. in proposito Isid. *diff.* 1.221: *Falsum... ubi veritas saepe ita laeditur, ut quae facta sunt, negentur. ... Falsum est ergo quod verum non est*).

Piuttosto che cercare una astrazione del concetto, gli antichi avrebbero insomma utilizzato il segno falso come elemento funzionale a connotare qualcosa e a significare la contrapposizione della stessa al vero. Una eco si coglie ancora nella esperienza giustiniana, come denota Nov. 73 *prae*f., allorché si afferma che *nihil aliud est falsitas nisi imitatio veritatis*.

Le difficoltà tassonomiche che un codesto approccio alla nozione di *falsum* determinava erano dunque ben presenti ai giuristi di età classica e tardo-classica, come mostra un frammento, attribuito a Paolo<sup>3</sup>, nel *liber singularis de poenis paganorum*, D. 48.10.23:

Quid sit falsum, quaeritur: et videtur id esse, si quis alienum chirographum imitetur aut libellum vel rationes interdicat vel describat, non qui alias in computatione vel in ratione mentitur.

La ricostruzione palinogenetica del libro paolino non ci aiuta. Otto Lenel osservava come il frammento (Paul. 1260 Len.) potesse essere collocato, insieme con un altro, D. 48.18.21 (Paul. 1261 Len.), in un titolo *De falsariis*. Altri titoli dell'opera avrebbero riguardato altre fattispecie criminose piuttosto comuni: certamente il furto, l'abigeato, la ricettazione, il procurato incendio. Al di là di questo aspetto, si deve rilevare come nel luogo in questione il giurista si interrogasse su cosa si avesse a intendere per *falsum*: quesito evidentemente ancora non soluto, e dunque meritevole di disamina, nel III secolo d.C.

Paolo riteneva pertanto di risolvere la questione attraverso alcuni esempi, di cui è rimasta traccia nel frammento. Erano dunque alcune delle condotte tipiche del falso l'imitazione di un chirografo altrui, la distruzione o l'alterazione di un *libellum* o di *rationes*, non anche il mentire in un conteggio o una *ratio* (*non qui alias in computatione vel in ratione mentitur*).

L'esigenza di Paolo di passare in rassegna una casistica di potenziali condotte criminose riconducibili nell'alveo del *falsum* era senza dubbio connessa alla necessità di soddisfare il principio di determinatezza. Ossia quel principio, connaturato alla legalità penale, da cui scaturisce l'esigenza di tassatività della norma; in altri termini il principio medievale astratto poi dalla letteratura di età moderna nel

---

<sup>3</sup>) Ma sulla paternità dei *libri singulares* attribuiti in antico a Paolo vd. ora diffusamente G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, e il successivo *Iulius Paulus. Libri singulares I*, Roma-Bristol, 2022.

brocardo *nullum crimen sine lege*, per cui una condotta, se non esplicitamente vietata, è da ritenersi, quantomeno in linea di massima, lecita.

Com'è stato ormai variamente dimostrato, il problema del divieto di applicazione del principio di analogia in sede di repressione criminale accompagnò frequentemente la riflessione dei giuristi romani<sup>4</sup>: senza dubbio la materia del *falsum*, che per sua stessa natura può essere riconducibile a condotte tipiche molto differenti fra loro, era terra di frontiera a tale riguardo.

2. In mancanza di una nozione unitaria, in età presillana la repressione del falso aveva ovviamente conosciuto manifestazioni differenziate. Sin da epoca molto antica sappiamo come fossero venute in rilievo talune fattispecie, sanzionate tuttavia in modo non omogeneo, tanto più che non da tutte esse derivavano condotte rilevanti sul piano criminale. Quindi, da un lato il *falsum testimonium dicere*, ossia la prestazione di falsa testimonianza, con particolare riguardo alla dimensione processuale, aveva conosciuto una prima disciplina nella legge delle XII Tavole<sup>5</sup>. Tale fattispecie comportava la pena di morte, in quanto il testimone operava sotto giuramento prestato agli dei (Gell. *Noct. Att.* 20.1.53). Siamo evidentemente di fronte al carattere sacro della sanzione primitiva.

La prestazione di un *falsum testimonium* comportava insomma una infrazione della *fides*, che costituiva uno dei perni su cui poggiava la *civitas* romana, soprattutto in epoca arcaica. Nella coscienza sociale del tempo, dunque, simili evenienze dovevano essere percepite come particolarmente pericolose per la vita stessa della comunità e quindi, per questo, degne di una sanzione esemplare. La *deiectio e saxo*, lungi dall'essere pena esclusiva per i rei di *perduellio*, si connotava per essere una modalità di esecuzione molto diffusa nell'antichità, non solo romana ma anche greca, con una connaturata forte valenza sia simbolica sia religiosa, in quanto comportava una forma di consacrazione del reo alle divinità<sup>6</sup>. Va da sé che si trattasse di una norma destinata alla desuetudine.

Più sfumata era la fattispecie *si vindiciam falsam tulit*, di cui abbiamo notizia da Fest. s.v. '*vindiciae*' (p. 518L). Tale fattispecie (che potrebbe costituire

---

<sup>4</sup>) Vd. da ultimo M. SCOGNAMIGLIO, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia penale*, Salerno, 2009, p. 106 e p. 137 s.

<sup>5</sup>) Fonti e discussione sull'inquadramento del *falsum* nella disciplina decemvirale ora in M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in *XII Tabulae. Testo e commento* (cur. M.F. CURSI), 2, Napoli, 2018, p. 514 s.; ma vd. anche M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome, 2018, p. 629 ss. e p. 822 s.

<sup>6</sup>) Per un inquadramento in connessione al sanzionamento delle fattispecie di falso vd. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, p. 28 ss. Per un esame complessivo delle pratiche di deiezione vd. invece P. BUONGIORNO, *Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle deiectiones e saxo in Roma antica*, in *Quaderni di storia del penale e della giustizia*, 3, 2021, p. 111 ss.

oggetto di normazione in Tab. XII.3) era una ipotesi non contenziosa, che prevedeva che il litigante in sede civile che avesse prestato una *falsa vindicia*, ossia avesse scientemente reso una dichiarazione non corrispondente al vero, fosse tenuto – previo accertamento di un collegio di tre *arbitri* – al pagamento del doppio del valore del danno (*fructus duplione damnum decidito*). Come variamente sostenuto in letteratura<sup>7</sup>, *vindiciam falsam ferre* va inteso forse nel senso di un illegittimo ottenimento del possesso interinale: per esempio quello di chi, senza averne titolo, tratteneva una *res* contesa (per esempio portandola via dal tribunale, dove essa era stata prodotta nella fase *in iure*): ciò determinava l'accostamento della fattispecie al *furtum nec manifestum*, come mostra anche la pena del *duplum* per il sanzionamento dell'illecito. Come è stato osservato, «se anche era occorsa una alterazione dolosa dei fatti, si sarebbe guardato all'aspetto materiale delle conseguenze che l'aver “prodotto” una *vindicia* così caratterizzata avrebbe cagionato alla controparte»; il che lascia ipotizzare che il danno procurato fosse «percepito come una sottrazione e per questo sanzionabile, al pari del *furtum nec manifestum*, con una *poena dupli*»<sup>8</sup>.

Verso l'ambito civilistico viravano anche le sanzioni di fattispecie come il *falsum modum dicere* (ossia false misurazioni) operate a scapito di uno dei due contendenti, e da tempi più recenti, le fattispecie di contraffazione monetaria. Queste ultime avevano conosciuto un tentativo di sistemazione mediante la concessione di una azione penale privata che permettesse di agire contro chi avesse spacciato moneta falsa. Tale rimedio era stato introdotto dal pretore Marco Mario Gratidiano, ma la portata del suo editto è controversa in letteratura<sup>9</sup>.

Si tratta di fattispecie tutte riconducibili alla quotidianità dell'uomo romano, ossia il rapporto con la terra (e dunque il «falso in misurazioni agrarie»), l'ambito della negozialità (e dunque la introduzione di moneta falsa ovvero l'adulterazione della stessa) e l'ambito dei rapporti fra i membri della comunità e, soprattutto, fra questi e le divinità, da cui scaturiva appunto la dimensione processuale (e dunque la repressione delle «false testimonianze»).

In questo quadro si inserì dunque l'intervento normativo operato da Lucio Cornelio Silla, durante la sua dittatura, mediante l'approvazione di una *lex publica* (la cui più precisa datazione resta incerta, oscillante per tutta la durata della magistratura straordinaria rivestita da Silla, quindi tra l'81 e il 79 a.C.), e che ebbe la finalità di riorganizzare, inasprendone il portato, alcuni fenomeni di falsificazione,

---

<sup>7</sup>) Una buona impostazione, con accurata rassegna della letteratura, anche in R. MAZZOLA, *Imitatio veritatis. Studi sul falso tra le Dodici Tavole e lex Cornelia testamentaria nummaria*, Napoli, 2012 (Tesi di dottorato), p. 61 ss.

<sup>8</sup>) Così R. MAZZOLA, *Imitatio veritatis*, cit. (nt. 7), p. 74.

<sup>9</sup>) Bibliografia in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, p. 150 s., con nt. 144. In tema vd. ora anche M. VINCI, 'De falsa moneta'. *Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Milano, 2020, part. p. 7 ss.

in ambito testamentario e nummario. Due fattispecie apparentemente distanti, ma unificate, in qualche modo, dall'«abuso del *signum*»<sup>10</sup>.

Già la denominazione stessa della *lex* in esame in epoca immediatamente successiva alla sua emanazione e poi in epoca classica esprime questa limitazione del portato normativo e degli ambiti di intervento; la celebre denominazione '*de falsis*' appare infatti essere (vd. *infra*, § 5) di fattura postclassica e poi, soprattutto, giustiniana. Al contrario, un testo chiave come Cic. *Verr. II* 1.108 mostra, in maniera indefettibile, come la *lex Cornelia* fosse nota come *testamentaria nummaria*. Scriveva Cicerone:

In lege Voconia non est "fecit fecerit", neque in ulla praeteritum tempus reprehenditur nisi eius rei quae sua sponte tam scelerata et nefaria est ut, etiamsi lex non esset, magnopere vitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa videmus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur; Cornelia testamentaria nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod novum populo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio ad populum pertineat ex certo tempore.

Cicerone compie anche un'ulteriore precisazione: osserva infatti che al momento dell'emanazione della *lex Cornelia testamentaria nummaria* non era stato introdotto *ius novum*. Silla aveva proceduto piuttosto a una prima, ancorché molto parziale, sistemazione della materia oggetto di intervento, secondo una logica nomopoietica che informa del resto anche gli altri interventi del dittatore in materia di (ri)organizzazione della repressione criminale. Le *leges Corneliae* partivano infatti, per ciascun *crimen*, da un coacervo di fattispecie consolidatosi nel corso del tempo e procedevano a delimitare e riordinare il quadro repressivo con innesti soltanto eventuali di ulteriori e più nuove condotte criminose.

La legge in materia di falsi interveniva quindi in primo luogo sui testamenti: di questi era repressa la dolosa amozione, distruzione, cancellazione o falsificazione, ovvero la dolosa divulgazione di un testamento prima della morte del testatore. Parimenti erano sanzionate l'alterazione dei metalli preziosi (in barre o in conio), come pure la fabbricazione e l'uso di moneta falsa (vale a dire i cosiddetti *nummi stagni plumbei*).

Senza profondersi, in questa sede, sui dettagli della palingenesi della *lex Cornelia* nel suo dettato originario<sup>11</sup>, si può osservare come Paul. 3 ad Sab., D. 48.10.2

---

<sup>10</sup>) Così B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. (nt. 9), p. 151, ove anche bibliografia nelle note.

<sup>11</sup>) Palingenesi affrontata peraltro con buoni risultati da J.A. CROOK, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum*, 75, 1987, p. 163-171; ma vd. anche B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 77 ss. Per un inquadramento generale del tema, un utile ancorché datato *Abriss* è anche in E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der „Lex Cornelia de falsis“*, München, 1965 (Diss.).

resti indubbiamente il miglior testo di cui disponiamo per la ricostruzione di quella parte della legge che riguardava il falso testamentario<sup>12</sup>:

Qui testamentum amoverit celaverit eripuerit deleverit interleverit subiecerit resignaverit quive testamentum falsum scripserit signaverit recitaverit dolo malo cuiusve dolo malo id factum erit, legis Corneliae poena damnatur.

Vi sono infatti elencati i seguenti fatti tipici: sottrarre (*amovere*), occultare (*celare*), portar via con forza (*eripere*), cancellare (*delere*), contraffare (*interlinere*), sostituire (*subicere*), dissuggellare (*resignare*) un testamento autentico; *redigere* (*scribere*), sigillare (*signare*), utilizzare in giudizio (*recitare*) un testamento falso.

Per quanto attiene, invece, al falso nummario, gli studi condotti da Bernardo Santalucia hanno permesso di concludere come «le sole ipotesi di falso nummario sicuramente riconducibili alla *lex Cornelia* sono quelle elencate da Ulp. 8 de off. procons., D. 48.10.9»:

Lege Cornelia cavetur, ut, qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri. 1. Eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. 2. Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet.

E cioè l'adulterazione di barre d'oro destinate a funzione commerciale (*in aurum vitii quid addere*), la fabbricazione di monete false d'argento (*argenteos nummos adulterinos flare*) e lo spaccio doloso di monete di stagno o di piombo in luogo di monete genuine d'argento (*nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo*).

Viceversa, le fattispecie richiamate da Ulp. 7 de off. procons., D. 48.10.8 (ovvero *radere tingere fingere nummos aureos*) non attenevano, in principio, alla legge sillana sul falso, bensì alla *lex Iulia peculatus*, commentata 'ad locum' da Ulpiano. In quanto alle ipotesi elencate in *Paul. Sent.* 5.25.1, esse erano in linea di massima estranee all'originario dettato della *lex Cornelia testamentaria nummaria*<sup>13</sup>.

È invece certamente da escludere l'ipotesi secondo cui la *lex Cornelia* sarebbe intervenuta in materia di falsi processuali, e in particolar modo per le fattispecie di subornazione dei testimoni (*Paul. Sent.* 5.25.11), prevaricazione e corruzione dei giudici (*Paul. Sent.* 5.25.2, 4 e 13), quest'ultime tutte materie che sembrerebbero essere state più finemente disciplinate non prima dell'avvento del principato (ovviamente al principato si riconduce la norma che sanzionava l'uso di false costitu-

---

<sup>12</sup>) Ma vd. anche *Paul. Sent.* 5.25.1: *Lege Cornelia testamentaria tenentur: qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpsit fecerit expresserit amoverit reseraverit, quive nummos aureos argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruperit vitiaverit, vultu principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit et rell.*

<sup>13</sup>) B. SANTALUCIA, *Studi*, cit. (nt. 11), p. 75 s. e p. 106.

zioni imperiali in giudizio, su cui Mod. 3 de poen., D. 48.10.33), con un lavoro interpretativo dei giuristi talvolta caratterizzato da soluzioni divergenti, di cui una eco significativa sopravvive in D. 48.10<sup>14</sup>.

3. L'emanazione della *lex Cornelia testamentaria nummaria* ebbe insomma l'effetto di definire un primo novero organico di ipotesi di falso reprimibili attraverso l'irrogazione della *poena capitis*, pur limitatamente agli ambiti di falsificazione di *nummi* e di *testamenta*. Le indagini sulle repressioni criminali operate a Roma sul finire dell'età repubblicana<sup>15</sup> non permettono di identificare tuttavia una casistica che corrobori l'elenco di fatti tipici cui prima si è accennato. Abbiamo notizia di un solo processo, databile forse al 77 o 76 a.C., cui cursoriamente pare fare riferimento Cic. *Nat. deor.* 3.74<sup>16</sup>.

Ad ogni buon conto, al di là della reticenza delle testimonianze a nostra disposizione, si può rilevare come – al di là della disciplina tracciata dalla *lex Cornelia* – la falsificazione documentale non testamentaria, persino quella di documenti pubblici, non conoscesse ancora alcuna forma di repressione, non costituendo cioè una fattispecie autonomamente rilevante sul piano giuscriminalistico, configurandosi piuttosto come una condotta illecita funzionale alla perpetrazione di altre condotte criminose. D'altra parte, come variamente osservato dagli studiosi, «prova di ciò sono numerosi passi delle *Verrinae*» (per esempio *Verr. II* 3.83), in cui «Cicerone non considera mai gli episodi di falsificazione come comportamenti autonomi bensì come mezzo atto a portare a termine altri reati»<sup>17</sup>. Per esempio, anche alla luce di Cic. *Dom.* 50, l'accusa mossa da Clodio contro Cicerone di aver falsificato il senatoconsulto (*quod M. Tullius falsum senatus consultum rettulerit*)<sup>18</sup> in forza del quale erano stati strangolati i congiurati catilinarini è funzionale al compimento di altra condotta, meritevole di essere sanzionata con l'esilio: ossia l'esecuzione di pene capitali senza il rispetto delle *leges de provocatione*. Ma non solo questo: proprio la casistica, articolata, di falsificazioni di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana non trasmette mai notizie di sanzioni irrogate in forza di una *lex Cornelia* né, tantomeno, di una qualsiasi altra *lex* a essa successiva.

---

<sup>14</sup>) B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. (nt. 9), p. 263 s. Sulla disciplina del falso nummario all'indomani della *lex Cornelia* vd. ora anche M. VINCI, *De falsa moneta*, cit. (nt. 9), p. 35 ss.

<sup>15</sup>) M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic: 149 BC to 50 BC*, Toronto-Buffalo-London, 1990; A. BALBO, *Attività giudiziaria penale e civile nello stato romano tra la fine della repubblica e i primi anni di Ottaviano (49-29 a.C.)*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (cur. B. SANTALUCIA), Pavia, 2009, p. 527-576.

<sup>16</sup>) Vd. M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic*, cit. (nt. 15), nr. 136.

<sup>17</sup>) L. FEZZI, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*, Firenze, 2003, p. 13.

<sup>18</sup>) E. GABBA, *Cicerone e la falsificazione dei senatoconsulti*, in *SCO*, 10, 1961, p. 92 s.

La rilevanza ‘penale’ del falso documentale non testamentario emerge in età più avanzata, in concomitanza con un ripensamento della categoria di *falsum* che conosce nell’età tiberiana la massima intensità. Gli interventi del senato furono numerosi e ripetuti, tanto che esplicitamente alcuni frammenti giurisprudenziali attestano l’esistenza di più delibere senatorie: così, per esempio, due frammenti di Macro, escerpiti dal primo libro *de publicis iudiciis* (D. 47.13.2 e D. 48.10.10 pr. [Macr. 17 e 24 Len.]).

Allo stesso modo, un lungo escerto di Ulp. 8 de off. procons., proveniente dal titolo *de poena legis Corneliae testamentariae* (cfr. *Coll.* 8.7 pr.), pervenutoci tanto attraverso la *Collatio legum Romanarum et Mosaicarum* (8.7.1-3), quanto, in forma sunteggiata, da D. 48.10.9.3 ss., ci permette di ricostruire, almeno a grandi linee e verosimilmente in sequenza cronologica, alcune di tre di queste deliberazioni senatorie e può essere assunto a fonte guida.

Converrà pertanto esaminarne il testo per blocchi, confrontando la tradizione di ciascuno dei brani isolati dalla *Collatio* con la *Doppelüberlieferung* giustiniana come pure con eventuali ulteriori tradizioni parallele. Prendiamo quindi le mosse da *Coll.* 8.7.1 e dal corrispondente D. 48.10.9.3, testi che presentano un ulteriore parallelo anche in un brano di Marciano (noto da D. 48.10.1 pr.), evidentemente dipendente dal testo ulpiano.

Ulp. 8 off. procons., *Coll.* 8.7.1  
Praeterea factum est senatus  
consultum Statilio Tauro et  
Scribonio Libone<sup>a</sup> consulibus,  
quo poena legis Corneliae in-  
rogatur ei, qui quid aliud quam  
testamentum sciens dolo malo  
falsum signaverit signarive cu-  
raverit, item qui<sup>b</sup> ad falsas testa-  
tiones faciendas testimoniave<sup>c</sup>  
falsa invicem dicenda aut consi-  
gnanda dolo malo coierint<sup>d</sup>,  
[Licinio V et Tauro cons.]<sup>e</sup>

Ulp. 8 off. procons., D.  
48.10.9.3

Poena legis Corneliae ir-  
rogatur ei, qui quid aliud  
quam in testamento  
sciens dolo malo falsum  
signaverit signarive cura-  
verit, item qui falsas te-  
stationes faciendas testi-  
moniave falsa invicem  
dicenda dolo malo coie-  
rint.

Marc. 14 inst.,  
D. 48.10.1 pr.

Poena legis Corneliae ir-  
rogatur ei, qui falsas testa-  
tiones faciendas testimo-  
niave falsa inspicienda do-  
lo malo coiecerit.

<sup>a</sup> Statilio et Tauro codd. <sup>b</sup> quod  
codd. <sup>c</sup> testamentave codd. <sup>d</sup> cura-  
verit codd. <sup>e</sup> Cod. Berol. fol. Lat.  
269; del. Mantovani/De Nonno:  
«ut alteram pariterque corruptam  
lectionem ad erratum illud Statilio  
et Tauro consulibus olim adscrip-  
tam». <sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>) Cito dall’apparato critico del testo della *Collatio*, elaborato da Dario Mantovani insieme a

Ai problemi di carattere sostanziale sono connessi quelli di collocazione cronologica, posti dai tagli operati dai compilatori giustinianeî da un lato, dai gravi problemi di tradizione testuale della *Collatio* dall'altro. In D. 48.10.1 pr. e 48.10.9.3 è omessa non solo la coppia consolare in carica al momento dell'emanazione, ma anche la menzione della fonte di diritto da cui la norma deriva. D'altra parte, il testo della *Collatio* presenta almeno all'apparenza riferimento a due coppie consolari: la prima coppia è facilmente individuabile (nonostante la corrucciella '*Statilio et Tauro*') nei consoli del 16 d.C.; la seconda coppia indicata alla fine del brano in esame, a dire il vero nota soltanto dal *codex Berolinensis Lat. fol. 269 Licinio V et Tauro cons.*, è di dubbia genuinità. Sicché secondo alcuni studiosi proverebbe l'esistenza di un ulteriore senatoconsulto (cui si riferirebbe la porzione di testo da *item qui ad falsas* sino a *coierint*), mentre altri tendono a espungerla considerandola una corrucciella testuale, tanto più che compare in uno solo dei tre codici che tramandano la *Collatio*.

Secondo parte degli studiosi<sup>20</sup>, la corrucciella avrebbe riguardato l'indicazione del primo dei due consoli, e la delibera sarebbe pertanto stata approvata *Vinicio II et Tauro cons.*, vale a dire nel corso del bimestre gennaio-febbraio del 45 d.C., quando furono consoli M. Vinicius (*iterum*) e Taurus Statilius Corvinus: la corrucciella si spiegherebbe in primo luogo per l'assonanza dei nomi *Licinio* e *Vinicio*, per l'alta probabilità di metatesi delle forme *-nicio* e *-cinio*, e infine per il fatto che, nella scrittura corsiva, i caratteri della *l* e della *v* fossero molto simili, così come anche i simboli indicanti, nella numerazione romana, il *II* ed il *V*<sup>21</sup>. Diversamente non è mancato chi, pensando che la corrucciella fosse non nell'indicazione del primo, bensì del secondo dei due personaggi della coppia consolare, ha emendato *Licinio V et Tauro cons.* in *Licinio et Pisone cons.* ponendo quindi la delibera in esame nel 27 d.C., sotto il consolato di M. Licinio Crasso Frugi e L. Calpurnio Pisone<sup>22</sup>. Entrambe queste correzioni hanno spiegato l'omissione della coppia consolare *Licinio V et Tauro* nei codici *Vindobonensis* n. 2160 e *Vercellensis* n. 122 sulla

---

Mario De Nonno e distribuito, limitatamente a *Coll. 8.7*, in occasione della relazione '*Marciano lettore di Ulpiano: confronti testuali. Digesto e trasmissione dei testi giurisprudenziali*', svolta da D. Mantovani in occasione del convegno '*Réformer la cité. Codifications et réformes dans l'empire tardif et les royaumes barbares*' (École française de Rome, 30 giugno – 1 luglio 2009).

<sup>20</sup> In primo luogo, nell'edizione della *Collatio* a cura di Th. MOMMSEN (Lipsiae, 1890, p. 166, *ad h. l.*) e G. BAVIERA, in *FIRA II*<sup>2</sup>, Florentiae, 1940, p. 565, *ad h. l.*

<sup>21</sup> Diffusamente M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit. (nt. 6), p. 164 s. Ma in generale per il dibattito in materia vd. poi soprattutto P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010, p. 415 ss.

<sup>22</sup> Così G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, 1941, p. 49 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, p. 1527 ss., E. VOLTERRA, *Senatusconsulta* (1969), ora in *Senatus consulta* (cur. P. BUONGIORNO, A. GALLO e S. MARINO), Stuttgart, 2017, nr. 85, e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. (nt. 9), p. 207 nt. 71.

base di una postulata comune dipendenza dei codici viennese e vercellese da un perduto subarchetipo comune in cui sarebbe stata omessa la coppia consolare.

La genuinità del riferimento alla coppia consolare è stata invece revocata in dubbio da quegli studiosi che la hanno considerata un'integrazione rispetto al testo dell'archetipo, espungendola e ritenendo che le disposizioni fossero parte del *senatus consultum* del 16 d.C., menzionato nel principio di *Coll.* 8.7.1 e approvato <Scribonio Libone et> *Statilio Tauro consulibus*<sup>23</sup>, laddove la lezione espunta sarebbe una glossa errata transitata in testo nella sola parte di tradizione da cui dipende il *Codex Berolinensis*.

Un solo senatoconsulto<sup>24</sup> dunque, finalizzato in primo luogo all'ampliamento della *poena legis Corneliae* a nuove fattispecie di falso documentale e testimoniale.

Una prima previsione sarebbe consistita nell'irrogazione della *poena legis Corneliae* nei confronti di chi, con dolo (*sciens dolo malo*), avesse proceduto alla *signatio* (o la avesse agevolata) di un documento diverso dal testamento.

Allo stesso modo, la medesima pena era irrogata a *qui falsas testationes faciendas ... dolo malo coierint*, ovvero di coloro i quali avessero dolosamente compiuto una *coitio* allo scopo di fabbricare false prove documentali (*falsas testationes facere*) da presentare in giudizio. A tal proposito il fatto che i manoscritti della *Collatio* presentino la lezione *curaverit*, invece che *coierint*, non costituisce impedimento, giacché anche laddove si dovesse preferire la prima lezione alla seconda, si dovrà osservare come l'azione del *curare* non escluda, anzi sembri quasi presupporre, il *coire*<sup>25</sup>.

È evidente come l'intenzione dei *patres* dovesse essere quella di sanzionare, piuttosto che le false prove documentali in sé, le *coitiones* atte a produrle, cosa che sembrerebbe emergere anche dalla seconda previsione del *senatus consultum*, la punizione di *coitiones* volte a produrre false testimonianze (*qui ... testimoniave falsa invicem dicenda ... coierint*): un tema che ritornerà anche in senatoconsulti successivi (vd. *infra*).

Anche in questo caso ci troviamo dinanzi a un problema di trasmissione, con la lezione *testamentave* presente nei manoscritti della *Collatio* e comunemente emendata dagli editori in *testimoniave*; sebbene su tale emendamento siano stati, da taluni, sollevati dei dubbi<sup>26</sup>, come ha ribadito Marotta, esso appare la soluzione

---

<sup>23</sup>) Vd. da ultimo A. NOGRADY, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin, 2006, p. 219.

<sup>24</sup>) In tal senso già A. D'ORS, *Contribuciones a la historia del 'crimen falsi'*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, 2, Milano, 1971, p. 531 ss.

<sup>25</sup>) Vd. G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso*, cit. (nt. 22), p. 50 s. (= *Scritti*, 3, p. 1528 s.), e M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit. (nt. 6), p. 204.

<sup>26</sup>) Cfr. F. WIEACKER, *Textstufen Klassischer Juristen*, Göttingen, 1960 (Nachdr. 1975), p. 396 e, più di recente, M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit. (nt. 6), p. 204.

più probabile, ché con essa si finisce per conferire alla deliberazione in esame una sorta di uniformità contenutistica: con il *senatus consultum* si sarebbero repressi le *pactiones* volte a inficiare, mediante prove o testimonianze false, l'esito dei processi<sup>27</sup>. L'uniformità sembra del resto confermata dalla struttura linguistica della disposizione, che non è escluso possa ricalcare i *verba* del *decretum* senatorio, e che pur con le varianti rilevate nei tre frammenti che l'attestano sembra invero ruotare intorno alla proposizione relativa *qui... coierint*, attribuendo così alla *coitio* il valore di «elemento tipico della nuova fattispecie», per poi distinguere, attraverso l'enclitica disgiuntiva *-ve* e l'avverbio *invicem*, le due categorie di *coitio* per la produzione di falsa prova documentale e *coitio* per il pronunciamento di falsa testimonianza. Tuttavia, è probabile che il *senatus consultum* avesse portata ben più ampia, ampliando anche il novero delle fattispecie di falso testamentario reprimibili *ex lege Cornelia*<sup>28</sup>.

Un numero «non trascurabile» di testi, fra i quali uno di Papiniano (15 resp., D. 22.29) – che ricorda anche la denominazione di *Libonianum* (evidentemente una semplificazione tardoantica modellata sulla coppia consolare <*Scribonio Libone et Statilio Tauro consulibus*) – e poi anche uno di Giuliano (78 dig., D. 34.8.1) e di Paolo (12 quaest., D. 34.8.5), definiscono in modo chiaro come un *senatus consultum* (*Libonianum*) avesse statuito che le disposizioni scritte da taluno a proprio favore nel testamento di un altro (*adscriptio sibi*) fossero da considerarsi *pro non scriptae*, tanto che questo riguardasse l'asse ereditario nel suo insieme, quanto un singolo legato.

Dal canto loro, le compilazioni giustinianee suggeriscono una intima connessione fra la *lex Cornelia testamentaria nummaria* e un (solo) *senatus consultum Libonianum*, come mostra il titolo di D. 48.10, *De lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano*; il *Codex Iustinianus* affianca le due materie nei titoli 9.22 (*Ad legem Corneliam de falsis*) e 9.23 (*De his qui sibi adscribunt in testamento*).

Ma il titolo D. 48.10 accoglie anche i già esaminati frammenti ulpiano e marciano in tema di falso extratestamentario e documentale riconducibili al con-

<sup>27</sup>) V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero, II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004, p. 111.

<sup>28</sup>) Diversamente E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, cit. (nt. 22), nr. 75, 77 e 85 e sulla sua scia poi molti hanno ritenuto che un primo *senatus consultum Libonianum* (nr. 75 Volterra) del 16 d.C. avrebbe dichiarato nulle le disposizioni scritte da taluno a proprio favore nel testamento di un altro (e in coordinato con questo un successivo editto di Claudio avrebbe sottoposto il colpevole alle pene della *lex Cornelia testamentaria nummaria*). Un secondo *senatus consultum* (nr. 77 Volterra), sempre del 16 d.C., avrebbe sottoposto alle pene della *lex Cornelia* chi avesse scritto false dichiarazioni in documenti diversi dal testamento. Infine, un terzo *senatus consultum* (datato al 27 d.C. in nr. 85 Volterra) avrebbe sottoposto alle pene della *lex Cornelia de falsis* coloro che *ad falsas testationes faciendas testamentave falsa invicem dicenda aut consignanda dolo malo coierint*; accordi diretti a predisporre falsi mezzi di prova, testimoniale o documentale.

solato di Scribonio Libone e Statilio Tauro.

Non solo: il già richiamato testo giuliano contiene l'inciso «*nam senatus, cum poenas legis Corneliae constitueret ...*»; l'espressione *constituere poenas* corrobora l'idea di un provvedimento dal tenore ampio, una sorta di 'testo unico' sul *falsum*, integrante la *lex Cornelia* e varato appunto in età tiberiana.

È dunque ragionevole ritenere che il *senatus consultum Libonianum* fosse un provvedimento articolato in modo organico che – al pari di altri del primo principato (si pensi a testi come il *senatus consultum* del 19 d.C., noto dalla *tabula Larinas* [AE 1978, 145]) – tentava di rimettere ordine in una materia disciplinata da precedenti *leges publicae*, coordinandone le norme con nuove fattispecie venute in rilievo con il trascorrere del tempo. Nel caso di specie, poi, la materia si presentava di complessa definizione, in quanto la repressione criminale del *falsum*, ruotava intorno a una casistica di fatti tipici ben definiti a fronte di una nozione di *falsum* piuttosto lasca.

La *ratio* del *senatus consultum* era, in ogni caso, quella di sanzionare i vantaggi illecitamente tratti dalla realizzazione di un falso, ovvero – più in generale – da una rappresentazione della realtà non rispondente al vero. L'ambito di applicazione del *senatus consultum* riguardava dunque, in primo luogo, la sfera dei falsi documentali: non più soltanto quelli inerenti agli atti *mortis causa* (e dunque il falso testamentario, di cui si ampliavano le fattispecie represses) ma ora anche quelli inerenti ad atti *inter vivos*. Elemento di congiunzione era la *signatio* di detti documenti. In secondo luogo, il senatoconsulto virava sulla sfera delle false testimonianze, e dunque delle false prove documentali e testimoniali<sup>29</sup>.

L'ampiezza e l'articolazione della portata del *senatus consultum*, oltre che i numerosi problemi interpretativi e sistematici che esso doveva determinare, giustificano l'esistenza di un *liber singularis* attribuito a Paolo di cui sopravvive un solo lungo frammento, confluito in D. 48.10.22 (Paul. 1899 Len.); detto frammento si segnala per i costanti riferimenti al dettato letterale del *senatus consultum*, purtroppo perduto, che veniva a essere interpretato, in maniera spesso estensiva, attraverso un'analisi – c'è da credere – lemmatica<sup>30</sup>.

Lo stato in cui ci sono pervenute le opere dei giuristi classici non ci permette di definire in modo più dettagliato il modo in cui il *senatus consultum* intervenisse sulla *lex Cornelia*: se cioè vi aggiungesse dei *capita*, ovvero li riscrisse<sup>31</sup>, oppure se

---

<sup>29</sup>) In qualche modo la produzione di un giuramento per le prove testimoniali equivaleva a una forma di *signatio*.

<sup>30</sup>) Come suggerisce l'*Index Florentinus* (Dig. tit. libr. 25.37: Παύλου μονόβιβλον *Ad senatus consultum Libonianum seu Claudianum <edictum>*), l'opera commentava probabilmente anche le disposizioni di un *edictum divi Claudii* in materia, su cui vd. quanto osservato *infra*, al paragrafo successivo.

<sup>31</sup>) Come per esempio avvenuto per la legislazione matrimoniale augustea, come suggerisce la lettura in combinato di ps.-Ulp. *lib. reg.* 16.3-4 e Suet. *Claud.* 23.1. Sul punto P. BUONGIORNO,

introducesse la repressione *extra ordinem* di fattispecie non originariamente sanzionate nella *lex*. Questo ha determinato un prolungato interrogarsi degli studiosi in ordine alla questione se le innovazioni introdotte da questo *senatus consultum* (come del resto dagli altri che ampliarono il portato normativo della *lex Cornelia testamentaria nummaria* e più in generale delle *leges publicae* in ambito di repressione criminale) si collocassero *extra ordinem* (interessassero cioè in principio la sola, nascente, repressione cognitoria *extra ordinem*) ovvero, come sembra da preferirsi, avessero l'effetto di «assimilare, su di un piano sostanziale, i *crimina* di nuova introduzione ai reati già previsti dalle *leges* istitutive di *quaestiones* cui era ricollegata la medesima sanzione»<sup>32</sup>, intervenendo dunque, da principio, sul regime delle *quaestiones perpetuae*.

In ogni caso, è forse non lontana dal vero, benché allo stato difficilmente suffragabile, l'ipotesi che il *senatus consultum* introducesse anche una riserva giurisdizionale d'appello del senato per le pronunce *extra ordinem* in materia di falso testamentario. All'esistenza di una competenza d'appello del senato in tema di falso, alternativa a quella del principe, sembra fare indirettamente riferimento Callistrato (1 quaest., D. 48.10.15.1) con l'inciso: *ego tutius esse puto veniam petendam ab imperatore et rell*. In forza di codesta riserva giurisdizionale sarebbero stati nel tempo approvati *senatus consulta* come quelli – di data difficilmente precisabile – ricordati da Iul. 86 dig., D. 48.10.5; Paul. 22 quaest., D. 48.10.14 pr. e 3 fideicomm., D. 48.10.17; Call. 1 quaest., D. 48.10.15.2 e 4-6 (quattro pronunce?)<sup>33</sup>: pronunce rese necessarie, d'altro canto, trattandosi di materia in cui la dimensione civilistica e quella della repressione criminale si lambivano reciprocamente, e risultava pertanto necessario integrare il dettato delle *leges publicae* con pronunce che lasciassero poco spazio all'incertezza (come del resto sarebbe avvenuto, per esempio, nel caso della legislazione etico-matrimoniale augustea, o ancora della *lex Iulia de collegiis*).

La complessità della materia avrebbe determinato nel corso del tempo, e come del resto succedeva per molte altre delibere senatorie, un dibattito fra i giuristi sui margini di applicabilità del *senatus consultum Libonianum*. Un esempio significativo della misura di tale dibattito si ha da testi casistici come Afr. 3 quaest., D. 48.10.6 pr.<sup>34</sup> o Pap. 15 resp., D. 26.2.29<sup>35</sup>. Meno chiaro è se la fattispecie richiama-

---

*Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C. – 138 d.C.)*, in *AUPA*, 59, 2016, p. 57 ss.

<sup>32</sup>) Così F. BOTTA, 'Crimen subreptorum strumentorum' e 'crimen falsi'. Contributo allo studio della sistematica giuscriminale nella giurisprudenza severiana, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, 1, Napoli, 2001, p. 287, ove bibliografia.

<sup>33</sup>) Su cui vd. § 5, *infra*.

<sup>34</sup>) *Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur poena legis Corneliae, quamvis inutile legatum sit: nam et cum teneri constat, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod initio non iure fieret, legatum sibi adscripserit. Hoc tamen tunc verum est, cum perfectum testamentum erit. ceterum si non signatum fuerit, magis est ut senatus consulto locus non sit, sicuti nec interdictum de tabulis testamenti*

ta da Marc. 14 inst., D. 48.10.1.5 (*Is, qui aperuerit vivi testamentum, legis Corneliae poena tenetur*) sia da ricondursi all'elaborazione giurisprudenziale<sup>36</sup>.

4. I successivi interventi di età tiberiana, anch'essi noti dalla *Collatio* e dal corrispondente testo marciano, si spostano invece sulla dimensione del falso testimoniale ampliandolo a ulteriori condotte adottate in sede processuale e integranti il *crimen* di falso. Il contesto di queste deliberazioni è immediatamente chiaro, e si intreccia con la crescita esponenziale del fenomeno delatorio<sup>37</sup>.

Sicché, già del 20 d.C. è il *senatus consultum* ricordato nel prosieguo del testo ulpiano noto dalla *Collatio* (8.7.2), e in quello del dipendente brano di Marciano (14 inst., D. 48.10.1.1).

Ulp. 8 off. procons., Coll. 8.7.2  
Item qui ob instruendam advocacionem testimoniave pecuniam acceperit pactusve fuerit societatemve coierit aut aliquam de ea re pactionem interposuerit, item si quis coierit ad occisionem innocentium senatus consulto quod Cotta et Messalla factum est coeretur.

Marc. 14 inst., D. 48.10.1.1  
Item <qui> ob instruendam advocacionem testimoniave pecuniam acceperit pactusve fuerit societatem coierit ad obligationem innocentium, ex senatus consulto coeretur.

Detto *senatus consultum* (cui pure si riferisce incidentalmente Macer 1 publ. iudic., D. 47.13.2) spesso citato in letteratura con la denominazione (non documentata dalle fonti) di *Messalianum*, estendeva le pene previste dalla *lex Cornelia* anche a quanti avessero accettato denaro per sostenere una difesa o per una testimonianza, ovvero avessero compiuto una *coitio* o un altro qual genere di *pactio* in sede processuale, soprattutto se essa fosse servita a determinare la condanna alla pena capitale di soggetti innocenti<sup>38</sup>.

---

*exhibendis locum habet: prius enim oportet esse aliquod testamentum vel non iure factum, ut senatus consulto locus sit. Nam et falsum testamentum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum non esset, verum tamen testamentum recte dicitur. Similiter igitur et non iure factum testamentum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent, iure factum diceretur.*

<sup>35)</sup> *Ex sententia senatus consulti Liboniani tutor non erit, qui se testamento pupillo tutorem scripsit: cum autem patris voluntas hoc ipsum manu sua declarantis ambigua non esset, eum, quamvis alii tutores essent, curatorem dandum respondi, nec admittendam excusationem, quam iure publico habebat, quoniam promississe videbatur, nec ut suspectum removeri.*

<sup>36)</sup> Ovvero a un *senatus consultum* di cui non avremmo alcuna altra notizia (come potrebbe però suggerire il posizionamento del testo nell'economia del discorso di Marciano).

<sup>37)</sup> Tema su cui vd. l'ottimo inquadramento di Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Rome, 2002.

<sup>38)</sup> E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, cit. (nt. 22), nr. 80; A.J. TORRENT, *El senadoconsulto Messaliano y el crimen falsi*, in *AHDE*, 50, 1980, p. 111 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit.

Di qualche anno successivo è un terzo deliberato, che completa la trattazione ulpiana e marcianea. Questo *senatus consultum*, approvato nel primo semestre del 29 d.C.<sup>39</sup>, trattava profili in fin dei conti affini con quelli del precedente provvedimento del 20 d.C.

Ulp. 8 off. procons., Coll. 8.7.3

Sed et si quis ob denuntiandum vel non denuntiandum remittendumve testimonium pecuniam acceperit, senatus consulto quod duobus Geminis cons. factum est poena legis Corneliae adficitur. Et reliqua.

Marc. 14 inst., D. 48.10.1.2

Sed et si quis ob renuntiandum remittendumve testimonium dicendum vel non dicendum pecuniam acceperit, poena legis Corneliae adficitur. Et qui iudicem corruperit corrumpendumve curaverit.

A questo ultimo *senatus consultum* si riferiscono anche Ven. Sat. 3 publ. iudic., D. 48.11.6 pr. (*Eadem lege tenentur, qui ob denuntiandum vel non denuntiandum testimonium pecuniam acceperint*)<sup>40</sup>, ove però palesemente si coglie la mano compilatoria, e Macer 1 publ. iudic., D. 47.13.2. La fattispecie penalmente rilevante è, ancora una volta, quella del *pecuniam accipere*, ovvero accettare denaro, per compiere o non compiere una denuncia, ovvero per rimettere una testimonianza<sup>41</sup>.

All'età di Claudio è riconducibile invece un editto una cui più precisa datazione resta, allo stato, incerta. A tale editto si riferiscono un frammento di Paolo (22 quaest., D. 48.10.14.2<sup>42</sup>) e uno di Callistrato (1 quaest., D. 48.10.15 pr.<sup>43</sup>) e, prima ancora di quest'ultimo, una costituzione di Alessandro Severo (C. 9.23.3) del 223 d.C.<sup>44</sup>. La denominazione *Claudianum* compare altresì

(nt. 9), p. 207 nt. 70.

<sup>39</sup>) Per la durata in carica della coppia consolare vd. A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo*, Roma, 1952, p. 9.

<sup>40</sup>) Diversamente, seguendo un percorso argomentativo del tutto peculiare, L. FANIZZA, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli, 1982, p. 72 ss., ma *contra* vd., giustamente, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. (nt. 9), p. 207 nt. 72.

<sup>41</sup>) E. VOLTERRA, *Senatus consulta*, cit. (nt. 22), nr. 86, che erroneamente cita il frammento marcianeo sotto D. 48.10.1.1. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit. (nt. 9), p. 207 nt. 72.

<sup>42</sup>) *Maritus servum dotalem manumisit et in testamento eius legatum sibi adscripsit. quaesitum est, quid mulier ex lege Iulia consequi possit. respondi: et patronum incidere in poenam edicti divi Claudii dicendum est et filium emancipatum, licet praeteriti possint petere possessionem bonorum et rell.*

<sup>43</sup>) *Divus Claudius edicto praecepit adiciendum legi Corneliae, ut, si quis, cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde teneatur ac si commisisset in legem Cornelianam, et ne vel is venia detur, qui se ignorasse edicti severitatem praetendant. Scribere autem sibi legatum videri non solum eum qui manu sua id facit, sed etiam qui per servum suum vel filium, quem in potestatem habet, dictante testatore legato honoratur.*

<sup>44</sup>) *Alex. A. Martiali. Senatus consulto et edicto divi Claudii prohibitum est eos, qui ad scribenda testamenta adhibentur, quamvis dictante testatore aliquid emolumentum ipsis futurum scribere, et poena legis Corneliae facienti inrogata est: cuius veniam deprecantibus ob ignorantiam et profitentibus*

nell'*Index Florentinus* (*Dig. tit. libr. 25.37: Παύλου μονόβιβλον Ad senatus consultum Libonianum seu Claudianum <edictum>*) che mette in correlazione l'editto con il senatoconsulto del 16 d.C.

Proprio questo affiancamento suggerisce che il *liber singularis* paolino mettesse il provvedimento di Claudio pressoché sullo stesso piano del *senatus consultum*. È dunque ragionevole ritenere che l'*edictum* raccordasse le disposizioni del *senatus consultum Libonianum* in materia di falso testamentario con profili su cui il senato non si era esplicitamente pronunciato. Ma le fonti richiamate inducono anche a prospettare l'ipotesi che – a mezzo dell'editto – fosse stata estesa la portata dell'*adscriptio sibi* alle clausole di successione a titolo particolare extratestamentarie (*codicilli*) e la repressione *ex lege Cornelia* fosse stata compiutamente estesa a organi giurisdicenti *extra ordinem*, con la conseguenza di determinare l'insorgenza di una competenza giurisdizionale d'appello in materia di falso testamentario dell'imperatore concorrente con quella originariamente prevista per il senato<sup>45</sup>.

Alla luce delle testimonianze a nostra disposizione sembra che l'editto di Claudio riguardasse solo quelle fattispecie del *Libonianum* che riguardavano la materia ereditaria, tralasciando l'ambito del falso processuale. D'altro canto, l'età di Claudio conosce altro genere di interventi in materia di riforme processuali e tollera il *pecuniam accipere ob causam orandam*, pur nel *modus* di 10.000 sesterzi, trasladando nell'alveo della *lex Iulia de repetundis* alcune delle condotte sanzionate dai *senatus consulta* di età tiberiana prima esaminati<sup>46</sup>.

Il senato tornò invece a pronunciarsi sul falso documentale in età neroniana, come mostrano un passo di Svetonio e uno delle *Pauli Sententiae*, dalla cui lettura sistematica si evince l'esistenza di una delibera senatoria in materia<sup>47</sup>:

Suet. *Nero* 17

Adversus falsarios tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto obsignarentur; cautum ut testamentis primae duae cerae testatorum modo nomine inscripto vacuae signaturis ostenderentur, ac ne qui alieni testamenti scriptor legatum sibi ascriberet.

Paul. Sent. 5.25.6

Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae publici vel privati contractus scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem

---

*a relicto discedere raro amplissimus ordo vel divi principes veniam dederunt. <a. 223 pp. XVII k. April. Maximo II et Aeliano cons.>*

<sup>45</sup> In questo senso si può forse interpretare, il già richiamato (*vd. supra*, paragrafo precedente) prosieguo del commento di Callistrato all'editto di Claudio (D. 48.10.15.1) ove l'inciso: *ego tutius esse puto veniam petendam ab imperatore...*

<sup>46</sup> Sul punto P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit. (nt. 21), p. 219 ss.

<sup>47</sup> Presuppone invece il *senatus consultum*, senza citarlo, Iust. *Inst.* 2.10.3.

perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum cerae signa imprimantur, ut exteriori scripturae fidem interior servet. Aliter tabulae prolatae nihil momenti habent.

Evidentemente con il tentativo di limitare la falsificazione di documenti posteriore alla confezione degli stessi, il provvedimento stabiliva la modalità di redazione di atti *inter vivos* e *mortis causa*, prescrivendo che le tavolette fossero forate tre volte e attraversate da un filamento in lino, e inoltre che la *scriptura interior* coincidesse con la *exterior*. Allo stesso tempo, avverte Svetonio (si noti l'uso della congiunzione *ac*, il che trasmette la percezione della unitarietà del provvedimento), il senato proibiva (*cautum... ne...*) che coloro che scrivevano un testamento per conto di altri vi segnassero un legato per sé<sup>48</sup>.

Appare dunque evidente come il *senatus consultum* in questione non si limitasse a introdurre una modifica di natura formale alla struttura degli atti negoziali, ma più in generale ribadisse, per tutti gli atti, anche extratestamentari, un divieto in qualche modo già ben fondato sul *senatus consultum Libonianum* (e sull'editto di Claudio)<sup>49</sup>.

Il contesto in cui questo provvedimento maturò è strettamente connesso alla questione della sua cronologia. Nuova linfa in tal senso sembra derivare dalla considerazione (sino a oggi trascurata da parte degli studiosi) che i documenti della prassi provenienti da area campana permettono oramai di documentare una variazione della tipologia delle tavolette (con l'introduzione del *triplex linum*) per gli atti successivi ai primi mesi del 62 d.C., il che suggerisce una collocazione cronologica del senatoconsulto fra la fine di marzo e il giugno di quest'anno<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup>) Diversamente E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, cit. (nt. 22), nr. 109 e 118, in modo a dire il vero sorprendente, sceglie di ipotizzare (pur con tutte le cautele del caso) l'esistenza di due distinti *senatus consulta* di epoca neroniana, individuando come *testimonia* del secondo oltre che l'ultima proposizione di Suet. *Nero* 17, anche Marc. 14 inst., D. 48.10.1.7, che però palesemente riguarda l'estensione delle norme previste dal *senatus consultum Libonianum* ai *testamenta militum* (vd. *infra*, in questo paragrafo).

<sup>49</sup>) Evidentemente il *senatus consultum* non estendeva ancora la *poena legis Corneliae* a tutte le fattispecie di falsificazione di atti *inter vivos*, circostanza per la quale si dovrà attendere un lento processo di elaborazione giurisprudenziale, come suggerisce Paul. 3 resp., D. 48.10.16.1: *Paulus respondit legis Corneliae poena omnes teneri, qui etiam extra testamenta cetera falsa signassent*.

<sup>50</sup>) Cfr. G. CAMODECA, *Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e applicazione del SC Neronianum*, in *Index*, 21, 1993, p. 353 ss. e ora soprattutto G. CAMODECA, *Senatus consulta e documenti della prassi giuridica campana*, in *Annali della Facoltà giuridica di Camerino*, n.s. 11, 2022, p. 37 ss., part. p. 45 s. che – ricostruendo i ventidue frammenti superstiti della *Tab. I pag. 2 di THerc.*<sup>2</sup> 89 – vi individua ormai (senza margine di dubbio) un documento redatto a Roma il 22 marzo 62, nel foro di Augusto, presso il *tribunal* del pretore urbano e, poiché la tavoletta in questione non reca il foro per l'accoglimento del *triplex linum*, arguisce come «tale circostanza... sembr(i) essere senza dubbio un buon argomento per una datazione alla primavera del 62» del senatoconsulto, in quanto «sarebbe ... molto sorprendente la non osservanza di un SC. di iniziativa impe-

E d'altro canto, proprio alla fine del 61 d.C. si colloca l'avvio di una vicenda processuale – evidentemente destinata a durare alcuni mesi – che ricostruiamo sulla base di un lungo resoconto di Tacito (*ann.* 14.40-41), a sua volta escerpito dagli *acta senatus*, e che pare poter contribuire a meglio inquadrare il contesto in cui la delibera senatoria ora in esame ebbe a maturare. Si tratta della vicenda del falso testamento attribuito a Domizio Balbo, sfociato nella condanna – a seguito di una *cognitio senatus* – dei soggetti coinvolti fra i quali tale Valerio Pontico, quasi certamente di rango senatorio. È dunque estremamente probabile che codesta vicenda – da cui ebbe a scaturire anche una pronuncia senatoria in materia di *tergiversatio* processuale, ben nota come *senatus consultum Turpillianum*<sup>51</sup> – abbia offerto al senato l'occasione per ribadire anche quanto già stabilito nel *senatus consultum Libonianum*, introducendo altresì l'accorgimento del terzo foro nelle tavolette destinate ad accogliere atti negoziali (e, c'è da credere, testamenti). A timida conferma della comune temperie in cui il provvedimento neroniano di 'conferma' del *Libonianum* e il *senatus consultum Turpillianum* vennero a maturare può sottolinearsi come i *libri singulares ad senatus consultum Turpillianum* di Paolo e di Marciano (*ordo* BK 228 e 229) precedano con certezza, nella massa papiniana, il paolino *liber singularis ad senatus consultum Libonianum* (BK 230). Un dato che ha indirizzato di recente alcuni studiosi a sottolineare come vi dovesse essere una logica tematica sottesa alla lettura unitaria dei libri in questione, rintracciandola in una «connessione di carattere "sanzionatorio"»<sup>52</sup>.

5. Se con la fine dell'età giulio-claudia sembra concludersi la stagione dei provvedimenti di più ampia portata, di data incerta restano ulteriori delibere senatorie finalizzate alla definizione dei margini di applicabilità della *poena legis Corneliae* a fattispecie riconducibili nell'alveo tracciato dal *senatus consultum Libonianum* con riguardo alla materia testamentaria. Parte di queste deliberazioni potrebbero essere riconducibili alla sopra ipotizzata 'riserva' di giurisdizione senatoria in materia<sup>53</sup>. Non è tuttavia da escludersi che esse siano riconducibili alla più generale competenza d'appello del senato in sede civile<sup>54</sup>, laddove cioè si ipotizzi che il senato, interrogato per fattispecie che avevano a che vedere con la materia successoria (e

---

riale in un documento ufficiale (un *descriptum et recognitum* di un editto del pretore)», tanto più se preparato davanti al tribunale del magistrato giudicante. Ad una più generica datazione «verso l'814/61» pensava invece E. VOLTERRA, *Senatusconsulta*, cit. (nt. 22), nr. 118.

<sup>51</sup>) Vd. in proposito P. BUONGIORNO, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli 2020, p. 110 ss.

<sup>52</sup>) Così G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares*, cit. (nt. 3), p. 621.

<sup>53</sup>) Vd. quanto osservato *supra*, nel paragrafo precedente.

<sup>54</sup>) Tema per un cui inquadramento generale, con cenni peraltro alle fonti qui citate, vd. F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del Senato in età imperiale*, Milano, 1992.

dunque in casi di appello civile) avesse di volta in volta escluso o ammesso la rilevanza criminale di determinate condotte di dubbia definizione. Oltre ai già richiamati passi<sup>55</sup>, merita in questa sede di essere richiamato a titolo di esempio un senatoconsulto registrato da Callistrato (1 quaest., D. 48.10.15.2-3) che escludeva l'applicabilità delle norme del *senatus consultum Libonianum* nel caso di *datio libertatis ex causa fideicommissi*<sup>56</sup>, ossia nel caso in cui lo schiavo avesse trascritto nel *testamentum* o nei *codicilli* la concessione della propria manomissione per ordine del proprio padrone (*domini sui iussu*). Scrive Callistrato:

Item senatus censuit, ut, si servus domini sui iussu testamento codicillisve libertatem sibi adscripserit, ob eam rem, quod ipsius manu adscriptum est, minus liber sit: sed libertas ei ex fideicommissi causa praestatur si modo post eam scripturam manu sua testator testamento codicillisve subscripserit. 3. Et quatenus de sola specie fideicommissae libertatis hoc senatus consulto continebatur, divus Pius rescripsit sententiam magis sequendam esse huius senatus consulti quam scripturam et rell.

Il senato – evidentemente chiamato a pronunciarsi su un caso concreto – aveva precisato come alla nullità del legato, derivante dal semplice fatto che lo schiavo avesse scritto di proprio pugno la disposizione di manomissione che lo riguardava, facesse da contraltare l'accertamento della volontà del *de cuius*, incontrovertibilmente manifestata attraverso dalla *subscriptio* 'manu sua' di questi: il che avrebbe determinato il riconoscimento della *fideicommissa libertas* allo schiavo e ovviamente, in relazione a ciò, l'esclusione dell'integrarsi di una fattispecie di *falsum* testamentario.

Non sembra invece essere riconducibile a un ulteriore *senatus consultum* l'interpretazione estensiva delle norme fissate dal *Libonianum* ai *testamenta militum*. Come osserva Marciano (14 inst., D. 48.10.1.7), infatti *ad testamenta militum senatus consultum pertinet, quo lege Cornelia tenentur, qui sibi legatum fideicommissumve adscripserint*. L'estensione sembra piuttosto esser frutto di interpretazione giurisprudenziale. Del resto, anche Paolo (12 quaest., D. 34.8.5<sup>57</sup>), nel riferirsi alla medesima fattispecie, non sembra fare il benché minimo riferimento a una delibera senatoria.

Veniamo così ad abbozzare un bilancio, pur molto provvisorio e parziale. La rassegna di delibere senatorie emanate fra I e II secolo d.C. fin qui condotta mostra

---

<sup>55</sup> Iul. 86 dig., D. 48.10.5; Paul. 22 quaest., D. 48.10.14 pr. (ultima proposizione) e 3 fideicommiss., D. 48.10.17; Call. 1 quaest., D. 48.10.15.4-6, per cui si rinvia alla *Palingenesia Senatus Consultorum* (ed. P. BUONGIORNO et S. LOHSSE), vol. 5, di prossima pubblicazione.

<sup>56</sup> Cfr. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso*, cit. (nt. 6), p. 184 s. Su questo testo vd. diffusamente anche S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020, p. 99 s. e p. 215 ss.

<sup>57</sup> *Quod quis sibi adscripserit, si alii restituere a testatore iussus est, cum onere fideicommissum id apud heredem remanet, quamvis pro non scripto esset. idem est et in testamento militis.*

in modo in fin dei conti chiaro, ancorché rapsodico, come i ripetuti interventi del senato abbiano contribuito all'ampliamento delle fattispecie integrante un nascente, non ancora unitario, *crimen falsi*. All'esito di questo solco – a tracciare il quale un contributo non trascurabile diedero anche le numerose costituzioni imperiali (soltanto una minima parte delle quali trova accoglimento in C.I. 9.22<sup>58</sup>) e l'opera interpretativa dei giuristi classici – si posiziona il celebre responso paolino (Paul. 3 resp., D. 48.10.16.1), secondo cui «*legis Corneliae poena omnes teneri, qui etiam extra testamenta cetera falsa signassent*», in cui il fil rouge di una unitaria nozione di *falsum* è la *signatio* di tutti quei documenti, non più solo testamentari, che siano scientemente ispirati a una infedele rappresentazione del vero.

In questo quadro di armonizzazione delle fattispecie via via affastellatesi, emergono le prime testimonianze che rinviano alla *lex Cornelia testamentaria nummaria* qualificandola *lex Cornelia 'de falsis'*. La più antica di queste è senz'altro un passaggio di Marciano (14 inst., D. 48.10.1.4: *sic et divus Severus lege Cornelia de falsis damnavit praefectum Aegypti*), in un frammento che si riferisce alla falsificazione di rendiconti compiuti in provincia dal prefetto d'Egitto<sup>59</sup>. Più diffuse sono le testimonianze nelle *Pauli Sententiae* (soprattutto 4.7.1, ma vd. anche 1.12.1 e 5.25.11), mentre invece è interessante notare che, nel *Codex Theodosianus*, dove peraltro il *falsum* diventa quasi emblematicamente il falso documento prodotto in giudizio<sup>60</sup>, il titolo 9.19 rechi la rubrica *Ad legem Corneliam de falso*, al singolare, laddove però, proprio nella prima costituzione citata (C.Th. 9.20.1 dell'anno 378 d.C.<sup>61</sup>) si fa ancora esplicito riferimento alla *lex Cornelia testamentaria* (il caso riguarda la soppressione di tavole testamentarie): il che suggerisce in ogni caso che la cancelleria imperiale avesse ancora, sul finire del IV secolo, percezione della denominazione originaria della *lex*. La duplicità della denominazione è ben chiara alla luce delle già richiamate rubriche del *Codex Iustinianus* (C.I. 9.22) e dei *Digesta* (D. 48.10), dove si parla oramai di *lex Cornelia de falsis*, benché in alcuni frammenti prevalentemente di massa editale (per es. Mod. 12 pand., D. 48.10.30 pr.) sopravviva ancora – poco più di un vestigio antico – la nozione di *lex Cornelia testamentaria*.

---

<sup>58</sup>) Ma vd. per es. l'editto traiano ricordando da Ulp. 8 off. procons., D. 47.11.6.1: *Onerant annonam etiam sterae adulterinae, de quibus divus Traianus edictum proposuit, quo edicto poenam legis Corneliae in eos statuit, perinde ac si lege testamentaria, quod testamentum falsum scripsisset signasset recitasset, damnatus esset.*

<sup>59</sup>) Ma potrebbe trattarsi di un intervento di maquillage compilatorio, tanto più che ancora Modestino (12 pand., D. 48.10.30 pr.) continua a parlare di *lex Cornelia testamentaria* pur con riguardo a una fattispecie non riconducibile, se vedo bene, al falso testamentario.

<sup>60</sup>) Sul punto vd. S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano, 2007, part. p. 154 ss.

<sup>61</sup>) *Et suppresso testamento cum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri et rell.*

Il cerchio si chiude con la descrizione di *Inst.* 4.18.7, in cui la denominazione di *lex 'testamentaria'* appare oramai residuale e subordinata all'altra:

Item *lex Cornelia de falsis*, quae etiam *testamentaria* vocatur, poenam irrogat ei, qui testamentum vel aliud instrumentum falsum scripserit signaverit recitaverit subiecerit quive signum adulterinum fecerit sculpsit expresserit sciens dolo malo et rell.

Ma, come si può facilmente intuire, non è soltanto una questione di nomi. Siamo piuttosto dinanzi all'esito ultimo di un lento percorso di sussunzione di fattispecie e di condotte via via ritenute criminose in un quadro legislativo originariamente limitato. Un percorso complesso, che avrebbe portato anche in ragione del contributo dei giuristi alla maturazione di categorie 'di frontiera' come per esempio quella di *quasi falsum* (richiamata da *Marc. 14 inst., D. 48.10.1.13*), destinata ad accogliere una vera e propria «area di *crimina* autonoma rispetto a quella definibile *falsum*» in senso stretto, ma ad essa accomunata dall'applicazione della medesima *poena*<sup>62</sup>. Ma a codesto, tormentato percorso il senato impresso soprattutto durante il I secolo d.C. accelerazioni significative, giocando un ruolo senz'altro decisivo, in particolar modo attraverso l'emanazione del *senatus consultum Libonianum*.

---

<sup>62</sup> Sul punto diffusamente S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, cit. (nt. 60), p. 125.

